COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

-

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: *Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilanci – anno 2020 ex art. 40 bis, d. Lgs. n. 165/2001.*

La sottoscritta, Emanuela Scolaro, in qualità di Organo di revisione del Comune di Finale Ligure, nominata per il triennio 2018-2021 con deliberazione consiliare n. 81 del 25/09/2018;

Premesso

- Che in data 11/09/2020 il Responsabile del Servizio Ufficio Personale ha trasmesso copia della determinazione 10/09/2020 a firma del Dirigente Dr. Minuto avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2020",* cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che in pari data è stata trasmessa altresì l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente firmata dalle delegazioni trattanti in data 09 settembre 2020;

Atteso che all'organo di revisione è attribuito, ex art. 40 bis del d. Lgs. n. 165/2001 il "controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori";

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

  "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ***non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016****. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.* ***Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016****";*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

  "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, ***possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";***

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

  "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

  "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
  "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
  "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2020, redatta dal Responsabile Dr. Minuto, così come trasmessa all'Organo di revisione insieme con la quantificazione del "fondo";

Atteso che il dirigente dell'ufficio del personale nella determinazione del fondo della contrattazione decentrata, così come si evince anche dalla relazione tecnico-finanziaria, ha schematicamente evidenziato le modalità di determinazione del fondo con riferimento visivo, per ogni importo, alla normativa dal quale trae fondamento giuridico l'importo ivi indicato;

Ritenuto che la modalità di calcolo del fondo, con opportuno ed appropriato richiamo alle disposizioni del contratto collettivo, consente all'organo di revisione di ritenere che la modalità di costruzione del documento sia nel complesso attendibile e che eventuali errori possano ragionevolmente ricondursi a meri errori di calcolo più che ad inappropriate impostazioni di violazioni legislativa;

Atteso che non può non considerarsi la farraginosità dei calcoli del fondo e delle interpretazioni della normativa alla base del conteggio che è più volte oggetto di interpretazione e di indirizzo sia nelle deliberazioni delle varie sezioni di controllo della Corte dei Conti, sia nelle circolari della ragioneria dello stato e soprattutto nelle risposte ai vari quesiti posti dagli enti all'ARAN;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, non evidenza ragioni per le quali si possa ritenere che lo stesso non consenta di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio;

Acclarato che la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata prevista nel bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 21/12/2019;

Accertato che il fondo per l'esercizio 2020, nel suo complesso, come riportato dagli schemi e dai calcoli esaminati non supera l'importo del fondo 2016;

Esaminata, altresì, l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020 firmata dalle delegazioni trattanti in data 09 settembre 2020;

Considerato che dalla lettura del contratto testé citato non si evincono elementi di rilievo;

Vistoi

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

il D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

al termine della sua analisi,

a. **Circa il fondo per la contrattazione decentrata**: non individua ragioni per esprimere rilievi nella sua determinazione ritenendo che, nel suo complesso, la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 si informa ai vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 629.852,08.

b. **Circa l'ipotesi di contratto decentrato**: ritiene sussistente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Carcare, 16/09/2020

L'Organo di revisione
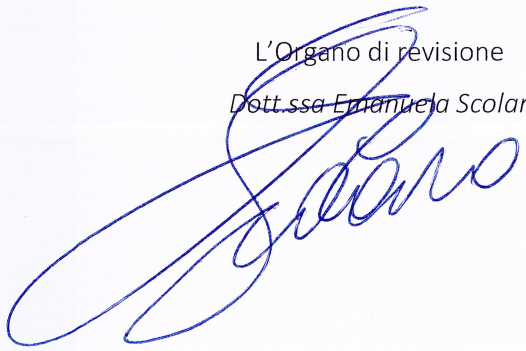
Dott.ssa Emanuela Scolaro